



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 202000395/of - Circ. n. 241
Belluno, 25/08/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro Indirizzi Mail

OGGETTO: Covid-19: Decreto Agosto

Cari colleghe e colleghi,

si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, è stato pubblicato il D.L. 104/2020 (cd. Decreto Agosto) in vigore dal 15 agosto 2020.

Si evidenziano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

Art. 29 (Disposizioni urgenti in materia di liste di attesa)

Per rispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2 e, contestualmente allo scopo di ridurre le liste di attesa, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti del SSN, dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, possono ricorrere ad alcuni strumenti straordinari, suddivisi per il recupero dei ricoveri ospedalieri e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, nonché di screening.

È stata prevista per il recupero dei ricoveri ospedalieri la possibilità di:

a) incrementare, in deroga alla contrattazione, la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del SSN a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione; tale incremento opera limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, ha carattere temporaneo, collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase; conseguentemente, dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

b) incrementare, in deroga alla contrattazione, la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive del personale del comparto sanità dipendente del SSN a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione; anche tale incremento opera limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, anch'esso ha carattere

temporaneo, collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase; conseguentemente, dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, nonché impiegare anche le figure professionali previste in incremento ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 2 -bis e 2 -ter del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020.

Per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening è stata prevista la possibilità di:

a) incrementare, in deroga alla contrattazione, la misura della tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie dipendenti del SSN, a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione; tale incremento opera limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, ha carattere temporaneo, collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase; conseguentemente, dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

b) incrementare, in deroga alla contrattazione, la tariffa oraria da erogare per le prestazioni aggiuntive di accertamenti diagnostici del personale del comparto sanità dipendente del SSN, a 50 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione; anche tale incremento opera limitatamente al periodo dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e, pertanto, anch'esso ha carattere temporaneo, collegato in via esclusiva alla necessità di un meccanismo incentivante efficace nell'abbattimento delle liste di attesa in questa fase; conseguentemente, dal 1° gennaio 2021 vengono ripristinati i valori tariffari vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

c) incrementare fino ad un limite di 10 milioni di euro, rispetto a quanto disposto dall'articolo 2 -sexies, del D.L. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2020, il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, ai sensi del D.Lgs. 502/1992, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'Accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di quanto riportato per ciascuna Regione nella colonna 3 dell'allegato A.

Nel rispetto dell'autonomia organizzativa regionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate a ricorrere in maniera flessibile a tali strumenti straordinari, limitatamente al periodo intercorrente tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. A tal fine, il limite massimo di spesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni è indicato nell'allegato A e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna Regione e Provincia autonoma sulla base dell'allegato B, il limite massimo di spesa è rappresentato dall'importo riportato nell'allegato B del decreto in oggetto.

Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020.

Per l'accesso alle risorse, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (e cioè entro il 14 settembre 2020), nell'ambito del programma operativo previsto dall'articolo 18, comma 1, quarto periodo, del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione e della destinazione delle risorse.

Art. 30 (Incentivi in favore del personale sanitario)

La disposizione modifica l'articolo 1, comma 2, del D.L. Cura Italia, al fine di chiarire che gli importi destinati al finanziamento aggiuntivo per incentivi in favore del personale dipendente del SSN possono essere incrementati fino ad un importo aggiuntivo pari al doppio degli stessi.

Art. 31 (Disposizioni per il funzionamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

Il comma 2 del presente articolo dispone che il Presidente e il Direttore generale dell'Agenas, al momento sostituiti dal Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 42 del D.L. 23/2020, siano nominati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e cioè entro il 14 settembre 2020. Contestualmente alla nomina dei predetti organi ordinari cessa l'incarico conferito al Commissario.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 1 (Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)

La norma prolunga per un massimo di diciotto settimane complessive i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza. In particolare, si consente ai datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendano o riducano l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria o di assegno ordinario o di cassa integrazione in deroga (artt. da 19 a 22-quinquies del D.L. 18/2020) per nove settimane, incrementabili di ulteriori nove settimane, fino ad una durata massima complessiva di diciotto settimane, nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del citato D.L. 18/2020 (cd. Cura Italia), collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane.

Le ulteriori nove settimane di trattamento sono invece riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, una volta che sia decorso il periodo autorizzato.

Per queste ulteriori nove settimane è, inoltre, previsto il versamento di un contributo addizionale da parte del datore di lavoro pari al 9% o al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, a seconda che abbiano registrato una riduzione del fatturato inferiore al 20% ovvero che non abbiano registrato alcuna riduzione di fatturato. Nessun contributo è dovuto per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno iniziato l'attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019.

La domanda va presentata all'INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 3 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione)

Per le aziende che non richiederanno l'estensione dei trattamenti di cassa integrazione verrà riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020. Tale esonero non include i contributi dovuti all'INAIL.

Al datore di lavoro che abbia beneficiato dell'esonero contributivo si applica il divieto di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo, con la conseguenza, in caso di violazione, della revoca dell'esonero contributivo con efficacia retroattiva e dell'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale.

Art. 5 (Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL)

La norma proroga, alle medesime condizioni di cui all'art. 92 del D.L. 34/2020, per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, le prestazioni NASPI e DIS-COLL, la cui fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020. La suddetta proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui al citato articolo 92 del D.L. 34/2020.

Art. 6 (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato)

La disposizione prevede, fino al 31 dicembre 2020, un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione. Sono però esclusi, oltre ai contratti nel settore agricolo e di lavoro domestico, anche i contratti di apprendistato.

L'esonero si applica anche per la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato.

Art. 8 (Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine)

Fino al 31 dicembre 2020 è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una

sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.

La disposizione abroga il comma 1-bis dell'art. 93 del Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020 (cfr. circolare federale n. 12408 del 23.07.2020).

Art. 13 (Disposizioni concernenti l'indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza)

È prevista l'erogazione anche per il mese di maggio dell'indennità ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza - e quindi anche ai farmacisti - in attuazione dell'art. 44 del D.L. Cura Italia. L'importo è innalzato da 600 a 1000 euro.

L'indennità è erogata automaticamente per i professionisti che ne abbiano già fruito nei mesi passati. Coloro che invece non abbiano già beneficiato di tale bonus devono presentare domanda entro o non oltre il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto in oggetto e cioè entro 14 settembre 2020.

Per la concreta attuazione di tale misura, la disposizione rimanda al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 maggio 2020, sulla base del quale è stata erogata l'indennità per il mese di aprile 2020.

Art. 14 (Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo)

È stabilita la proroga del divieto dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo fino al 31 dicembre 2020 per i datori di lavoro che non abbiano integralmente usufruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibile all'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dell'esonero totale del versamento dei contributi previdenziali. Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Da tale divieto è escluso in caso di:

- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività;
- ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo;
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l'esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell'azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.

Art. 15 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)

Tale articolo dà attuazione a quanto stabilito Corte costituzionale n. 152/2020, in materia dei benefici di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, riconoscendo che i benefici incrementativi in favore degli invalidi civili totali, sono concessi ai soggetti di età superiore ai 18 anni. Per l'effetto si abroga l'art. 89-bis del D.L. 34/2020 che aveva istituito un fondo destinato ad ottemperare alla predetta sentenza.

Art. 23 (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)

La norma fissa al 15 ottobre 2020 i termini per la presentazione della domanda di tale misura all'INPS e amplia la platea dei beneficiari di tale reddito, estendendolo ai nuclei familiari in possesso, nel mese di maggio 2020, dei requisiti previsti.

Art. 26 (Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena)

La norma intende delimitare l'ambito di operatività delle disposizioni dell'articolo 26 del Decreto Cura Italia, sul periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori in quarantena, esclusivamente all'INPS, escludendo il riferimento agli istituti previdenziali.

Art. 27 (Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud)

La norma prevede, dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, uno sgravio del 30% sui contributi pensionistici dovuti dai datori privati la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un PIL inferiore al 75% della media europea o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.

CONCORSI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 25 (Disposizioni in materia di procedure concorsuali)

Al fine di semplificare le procedure concorsuali per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, ridurre i tempi di svolgimento e tutelare la salute dei candidati e del personale preposto all'organizzazione e allo svolgimento delle relative procedure, l'art. 25 reca modifiche gli articoli 247 e 249 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con la Legge 77/2020.

In particolare, la disposizione in oggetto, superando la fase sperimentale e la temporaneità della misura, consente di svolgere a regime le prove concorsuali per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni presso sedi decentrate anche attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale.

DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

Art. 60, commi 1 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese)

Il comma 1 del presente articolo è volto ad assicurare continuità operativa alla misura della cd. Nuova Sabatini (art. 2 D.L.69/2013).

Art. 62 (Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese)

La norma estende gli aiuti di cui agli articoli da 54 a 60 del Decreto Rilancio alle microimprese e piccole imprese che risultavano in difficoltà già alla data del 31 dicembre 2019, purché tali imprese:

- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Art. 65 (Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)

È estesa al 31 gennaio 2021 la moratoria straordinaria per prestiti e mutui già prevista dall'art. 56 del Decreto Cura Italia fino al 30 settembre 2020.

Art. 71 (Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società)

La norma assicura, per le assemblee convocate entro fine agosto 2020, l'esercizio delle facoltà già riconosciute dall'art. 106 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L.27/2020, per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, al fine di contenere sia il rischio sanitario, sia i costi organizzativi per la realizzazione di momenti assembleari con modalità sicure.

Art. 76 (Sospensione scadenza titoli di credito)

L'articolo modifica l'articolo 11 del Decreto Liquidità, sulla sospensione dei titoli di credito, relativi ai vagli cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, chiarendo che tale sospensione opera fino al 31 agosto, indipendentemente dalla data di emissione del titolo di credito.

MISURE FISCALI

Art. 97 (Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi)

La disposizione introduce, in alternativa a quanto già disposto dagli articoli 126 e 127 del D.L. 34/2020, la possibilità di pagare gli importi dei versamenti sospesi per il 50% in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni ed interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

Art. 98 (Proroga secondo acconto ISA)

La disposizione proroga al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP (Imposta regionale attività produttiva), dovuto per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La proroga si applica ai soggetti tenuti all'applicazione degli Indici di affidabilità fiscale (ISA) e ai contribuenti forfettari che hanno subito una diminuzione del fatturato e dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Art. 99 (Proroga riscossione coattiva)

È spostata dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti di cui all'art. 68 del D.L. 18/2020, derivanti dalle cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, nonché la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Art. 109, comma 1, lett. b) (Proroga esonero TOSAP-Tassa occupazione di spazi e aree pubbliche e COSAP- Canone occupazione di spazi e aree pubbliche)

La disposizione modifica l'art. 181, comma 2, del D.L. Rilancio, prorogando al 31 dicembre 2020 la presentazione in via telematica delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972.

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon



IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

